



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 maggio 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere relatore
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP) e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla Legge del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione consiliare del Comune di Fara Vicentino 12 del 16 aprile 2024,

acquisita al prot. Corte dei conti n. 3314 del 7 maggio 2024;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 18/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore; Consigliere Vittorio Zappalorto

FATTO

Il Comune di Fara Vicentino ha trasmesso, in data 7 maggio 2024, tramite l'applicativo Con.Te la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 16 aprile 2024, con la quale si è disposto:

- 1) *di approvare lo schema di atto costitutivo della FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ALTO VICENTINO" (CER ALTO VICENTINO), nel testo allegato alla presente deliberazione "Allegato A";*
- 2) *di approvare lo statuto della FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ALTO VICENTINO" (CER ALTO VICENTINO), nel testo allegato alla presente deliberazione "Allegato B";*
- 3) *di autorizzare sin d'ora il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Lugo di Vicenza a sottoscrivere gli atti sopra approvati ed adottare ogni determinazione consequenziale;*
- 4) *di allegare il parere favorevole del Revisore dei Conti "Allegato C".*

Va rilevato che, quantunque per l'atto in questione non sia stata avanzata espressa richiesta di parere ai sensi dell'art. 5 del TUSP novellato, la pressoché contemporanea trasmissione di altro atto, ad opera del Comune di Lugo di Vicenza (delibera n. 12 del 18 aprile 2024, acquisita al prot. Corte dei conti n. 3313 del 7 maggio 2024), di identico tenore (ovvero approvazione dell'atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione, con delega al Sindaco *per adottare ogni determinazione consequenziale*), induce a ritenere che si voglia sottoporre alla valutazione di questa Sezione della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5 richiamato, la partecipazione del Comune alla "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ALTO VICENTINO" (CER ALTO VICENTINO).

Va, altresì precisato che non sono stati trasmessi, in allegato all'atto deliberativo, elementi o documenti relativi alla valutazione, operata dall'Ente, al fine di addivenire alla scelta in questione, vuoi dal punto di vista della convenienza economica, vuoi in relazione alla sostenibilità finanziaria.

DIRITTO

Come è noto, l'art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 (di seguito TUSP), attribuendo alla Corte dei Conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

La stessa disposizione, art. 5 TUSP, enuclea, nei commi 1 e 2, le motivazioni che assistono o devono essere contenute nell'atto sottoposto a controllo, specificando che

l'atto deliberativo deve essere *analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

Nel caso di specie tali motivazioni, come già indicato nella narrativa del fatto, non possono ritenersi sussistenti ma tale aspetto non appare rilevante alla luce delle considerazioni che seguono.

Va, difatti, evidenziato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del TUSP: *Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*

L'articolo 2, comma 1, lettera l, dell'articolato normativo stabilisce che per società debbano intendersi *gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili [...]*

In aderenza al disposto normativo, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno ulteriormente precisato che la *peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*" (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022) debba esercitarsi laddove vi sia la «costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta», in cui l'Ente assume la qualifica di socio (così, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/2022/QMIG).

Nel caso di specie, invece, viene in rilievo il provvedimento di costituzione di una fondazione di partecipazione, ovvero di un soggetto giuridico estraneo al novero delle società, ovvero non ricompreso tra gli *organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile*, come prescritto dall'articolo 2, comma 1, lettera l del TUSP.

Per conseguenza, la Sezione, in conformità ad analogo orientamento espresso dalla Sezione di controllo della Regione Lombardia (cfr. deliberazione n. 169 /2023/PASP), ritiene che l'atto deliberativo in esame esuli dal perimetro applicativo dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in ragione delle motivazioni che precedono, dichiara il non luogo a provvedere ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 sull'atto deliberativo del Comune di Fara Vicentino

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Fara Vicentino ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175

del 2016.

ORDINA

al Comune di Fara Vicentino di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2024.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Vittorio Zappalorto

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 06 giugno 2024

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini